



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di porto – Guardia Costiera
Civitavecchia

Ordinanza

Disciplina della sicurezza della navigazione e delle attività connesse che si svolgono nel porto storico di Civitavecchia – Modifica articolo 6

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Civitavecchia:

- VISTI** gli articoli 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 e 77 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte prima)
- VISTA** la Legge 28/01/1994, n. 84 e ss.mm.ii., recante “Norme sul riordino della legislazione in materia portuale”;
- VISTO** il D.Lgs n. 171 in data 18/07/2005 e ss.mm.ii., recante “Codice della nautica da diporto”;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n.1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTO** il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima, Ed. 2021, Rev. 2, approvata con D.M. n. 299 in data 02 dicembre 2024;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 60/2026, emessa in data 15/06/2026, recante la “Disciplina della sicurezza della navigazione e delle attività connesse che si svolgono nel porto storico di Civitavecchia”;
- VISTO** il foglio prot. n. 54026 in data 24.06.20226 dell'Autorità Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, con il quale vengono comunicate le attuali dimensioni – ampiezza e quote di fondale – dell'imboccatura del porto storico di Civitavecchia;
- VISTI** gli esiti della riunione in data 23.06.2026, con i rappresentanti dell'Autorità Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e dei servizi-tecnico nautici del porto di Civitavecchia;
- RITENUTO** opportuno modificare le disposizioni stabilite all'art. 6 dell'Ordinanza sopra richiamata tenuto conto delle attuali dimensioni – ampiezza e quote di fondale – dell'imboccatura del porto storico di Civitavecchia;

ORDINA

Articolo 1

Limiti operativi delle unità navali in ingresso nelle acque del porto storico

L'art. 6 dell'ordinanza n. 60/2026 richiamata in premessa è modificato come di seguito indicato:

1. *Considerato che, sino al completamento dei lavori di apertura del porto storico, la larghezza minima dell'imboccatura è di circa 44 metri ed il fondale al centro canale ha*

una profondità di circa 6 metri, l'ingresso e l'uscita in sicurezza sono consentiti a tutte le unità navali di lunghezza non superiore ai 70 metri e con un pescaggio che tenga conto della predetta quota di fondale e delle disposizioni di seguito indicate;

2. *Tutte le unità in transito devono:*
- *procedere alla minima velocità di governo attendendo il completo sgombero dell'imboccatura qualora già impegnata da altra unità in ingresso/uscita;*
 - *prestare la massima attenzione all'eventuale presenza di moto ondoso e/o di fenomeni di risacca che possano ridurre l'altezza dei fondali e, più in generale, alle condizioni meteo-marine presenti in zona;*
 - *manovrare osservando tutte le norme suggerite dalla buona perizia marinaresca e navigare quanto più possibile al centro dell'imboccatura;*
 - *procedere, compatibilmente con il proprio pescaggio e con l'altezza dei fondali, con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo navale.*

Articolo 2

Disposizioni finali

1. La presente Ordinanza entra in vigore **in data 26.06.2026** e sono fatte salve tutte le altre disposizioni stabilite dall'Ordinanza n. 60/2026 richiamata in premessa.
2. La pubblicità verrà assicurata mediante inserzione nella sezione "Ordinanze" del sito istituzionale della Guardia Costiera www.guardiacostiera.it.

p. Il Comandante
C.V. (CP) Cosimo NICASTRO t.a.
C.V. (CP) Pasquale DI GIOIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

